

STATUTO

– TITOLO I –

DENOMINAZIONE – SCOPO E ATTIVITA' - ATTIVITÀ DIVERSE -

SEDE – DURATA

Art. 1) Denominazione

È costituita, ai sensi del Titolo IV del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del terzo settore denominato "Fondazione Don Luigi Tampieri" che assume la forma giuridica di Fondazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi dell'Art. 47 del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), l'Ente assumerà la denominazione "Fondazione Don Luigi Tampieri - ETS".

La denominazione della Fondazione potrà essere utilizzata in qualsiasi forma grafica ed anche nella forma abbreviata, "FDT - ETS".

Art. 2) Scopo e Attività

La Fondazione persegue, nell'interesse generale e senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti.

Il perseguimento dello scopo avviene nel pieno rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dell'art. 2), 32 comma 1), e 38) della

Costituzione, che richiedono alle formazioni sociali l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività ed il diritto di ogni cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, all'assistenza sociale.

Nello specifico la Fondazione opera nell'ambito degli interventi e prestazioni sanitarie e delle prestazioni socio-sanitarie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, rivolte agli anziani e persone svantaggiate, perseguendo esclusivamente scopi di solidarietà sociale.

Per il perseguimento del proprio scopo, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. Lgs n. 117/2017.

In considerazione della storia della Fondazione, fortemente legata al suo territorio e quindi alla collaborazione con il Comune di Fiscaglia, si prevede che gli inserimenti in struttura per i nuovi ospiti siano prioritariamente assegnati ai residenti nel Comune di Fiscaglia e che le relative tariffe sulle rette dovranno essere comunicate alla Giunta Comunale, previa giustificazione della quantificazione economica calcolata, prima della loro pubblicazione.

Art. 3) Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Le attività diverse da quelle di

interesse generale saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà collaborare, anche in regime di accreditamento e convenzionale, con enti pubblici e privati, potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

Per il raggiungimento del suo scopo, non lucrativo e d'utilità sociale indicato nell'Art. 2 del presente statuto, la Fondazione potrà predisporre ogni idonea attività e/o iniziativa, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Fornire ospitalità e assistenza a persone anziane, siano esse in stato di autosufficienza o di non autosufficienza fisica o psichica, per le quali non sia più possibile la permanenza nel proprio ambito familiare e sociale con autorizzazione delle Autorità Sanitarie presenti nel territorio.

b) Assistere anche persone non anziane che per le loro condizioni fisiche non possano più permanere nelle famiglie o si trovano in stato di abbandono;

c) Erogare prestazioni di assistenza sanitaria, igienica e alberghiera diurna alle persone anziane in stato di bisogno;

d) inserire nell'attività lavorativa persone svantaggiate o con disabilità, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

La Fondazione per perseguire le sue finalità potrà stipulare ogni opportuno atto o contratto ritenuto utile al conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:

1) L'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

2) Porre in essere qualsiasi attività affine o connessa, anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, aventi scopi analoghi ed affini;

3) Accedere a finanziamenti, anche agevolati previsti da leggi comunitarie, nazionali o regionali vigenti, nonché prestare, per le obbligazioni della Fondazione o di terzi, garanzie reali nei confronti di terzi e in genere di istituti di credito; assumere e concedere mandati di agenzia e/o rappresentanza.

Art. 4) Sede e domicilio degli amministratori

La Fondazione ha sede nel Comune di Fiscaglia (FE).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.

Nel caso di delibera riguardante il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato, essa dovrà risultare da atto Pubblico in quanto modifica statutaria.

Il domicilio degli Amministratori e dei Sindaci, anagrafico, elettronico o telefonico, per quel che riguarda i loro rapporti con la Fondazione, è la sede legale della Fondazione e/o da quanto comunicato per iscritto alla stessa Fondazione.

Art. 5) Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

– TITOLO II –

FONDO DI DOTAZIONE – FONDO DI GESTIONE -

Art. 6) Fondo di dotazione e finanziamenti

Il Fondo di Dotazione è di euro 30.000,00 (trentamila).

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- Conferimenti in denaro, lasciti o elargizioni, fatte da privati o da Enti Pubblici, di beni in natura, crediti, o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica;
- Rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- Contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, di Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;
- Avanzi di amministrazione;
- Beni diversi dal denaro il cui valore deve risultare da relazione giurata.

I membri Fondatori o il Consiglio di Amministrazione potranno effettuare finanziamenti a favore della Fondazione, fruttiferi o infruttiferi, ovvero versamenti in conto capitale, in conformità alle direttive emanate con deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, ovvero relative disposizioni attuative e/o modificative.

Art. 7) Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse;
- dalle donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- dai contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali
o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;

- dai contributi dei Fondatori Promotori e dei Sostenitori, senza espressa
destinazione al fondo di dotazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il
funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

– TITOLO III –

ORGANI SOCIALI

Art. 8) Organi Sociali

Sono organi della Fondazione:

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

L'Organo di Controllo

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere
riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato
decadono allo scadere del medesimo.

– TITOLO IV –

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 9) Organo di amministrazione: Nomina e composizione

L'organo di amministrazione è costituito dal "Consiglio di Amministrazione"
ed è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri: il Presidente e due o quattro
Consiglieri.

Il Presidente è colui che ricopre la funzione di Parroco della Parrocchia di
Migliaro.

Gli altri Consiglieri sono designati dalla Comunità Parrocchiale di Migliaro.

In sede di rinnovo delle cariche, il Parroco della Parrocchia di Migliaro stabilisce se formare un Consiglio di Amministrazione sono tre o cinque membri.

La durata in carica dei Consiglieri è di cinque anni e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto anno.

Essi possono essere rinominati per non più di tre mandati.

Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di trasferimento o morte del parroco pro-tempore e sarà rieletto con l'arrivo del nuovo Parroco della Parrocchia di Migliaro.

A Consiglio si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 codice civile.

La carica di Consigliere è svolta a titolo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10) Poteri del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In ogni caso sono riservate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione:

- il bilancio preventivo e consuntivo dell'Esercizio e, se previsto, quello Sociale e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- la nomina dell'Organo di Controllo e del suo Presidente;

- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

- la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

- l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale.

deliberare circa lo svolgimento di altre attività secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

A – Presidenza dell'Organo

Il Presidente della Fondazione presiede le riunioni dell'Organo e definisce l'ordine del giorno, inserendo gli argomenti di cui i Consiglieri gli facciano richiesta, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento del Consiglio stesso.

B – Riunioni

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato), tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dagli altri consiglieri in carica, oppure almeno da un componente dell'organo di controllo.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti

dell'organo di controllo.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

L'organo di amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed in particolare:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Nel caso in cui, in corso di consiglio, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente del consiglio e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

C – Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione ha un voto.

D - Decadenza

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti. Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, questo si intenderà decaduto e si dovrà procedere nel minor tempo possibile alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le modalità dell'art. 9.

Art. 11) Il Presidente

Il Presidente della Fondazione, nonché Presidente dell'Organo di amministrazione, è il Parroco protempore della parrocchia di Migliaro.

Il Presidente decade dal suo mandato oltre che nei casi previsti dalla legge, anche se assegnato ad altra Parrocchia.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione.

Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio di Amministrazione, cui riferisce in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

Il Presidente potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Vice Presidente, ad uno o più Consiglieri, al Direttore se nominato, o a persona di sua fiducia.

Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente nel caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12) Rappresentanza della Fondazione

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ai consiglieri delegati, ai direttori generali e procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri conferiti.

– TITOLO V –

Esclusione e Recesso

Art. 13) Esclusione E Dimissioni

13.1 - Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto l'esclusione dei suoi membri quando si verifica un grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- dichiarazione di interdizione, inabilitazione o soggetto sottoposto ad

amministrazione di sostegno, il tutto con decisione definitiva;

- condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici oppure condanna con sentenza di primo grado ad una pena detentiva superiore a cinque anni;
- soggetto sottoposto a procedure concorsuali e, in particolare, alla procedura fallimento.

13.2 - Dimissioni

I membri dell'Organo di Amministrazione possono, in ogni momento, dimettersi dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte.

Le dimissioni sono esercitate mediante lettera raccomandata o PEC indirizzata al Presidente della Fondazione e deve indicare le generalità del membro recedente e il suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Le dimissioni non possono essere esercitate, e se esercitate sono prive di efficacia, se, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui sopra, la Fondazione revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che la legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della stessa.

- TITOLO VI -

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 14) Organo di Controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina dell'Organo di Controllo.

L'Organo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti o in alternativa in forma monocratica. In quest'ultimo caso, come previsto dalla legge, il soggetto nominato dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali mentre in presenza di un organo collegiale almeno un membro effettivo ed uno supplente devono

essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'Art.

2397, secondo comma del Codice Civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 Codice Civile.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione

Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al

Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia conforme alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo dura in carica cinque esercizi.

Le relative riunioni possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

– TITOLO VII –

BILANCIO D'ESERCIZIO – BILANCIO SOCIALE –

LIBRI OBBLIGATORI

Art. 15) Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è redatto dall'organo amministrativo in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Esso può essere approvato entro il 30 (trenta) giugno qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano. In quest'ultimo caso l'Organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione la ragione della dilazione. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti previsti per il deposito.

Art. 16) Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 17) Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'Art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

– TITOLO VIII –

ESTINZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18) Estinzione

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27

Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di estinzione della Fondazione, avrà facoltà di nominare i liquidatori a norma dell'art. 2487 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

In caso di estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 117/2017, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad un altro ETS, preferibilmente operante nel comune di Fiscaglia con finalità e modalità affini a quelle operate dalla Fondazione.

Art. 19) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto e dall'atto Costitutivo, si fa riferimento alle norme del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e alla disciplina vigente in materia.

Firmato Don Pietro Predonzani

Firmato Cecilia Bertarelli

Firmato Fabio Raiti

Firmato Adriana Arturo Notaio (impronta del sigillo)

